REGIONE VEN	EIA
N. 13320 Data 19.4	
Sezione di Vene	zia



N	24		0	Delib.
N	1299	di	Pr	ot.
Tra	smessa i	16-6	4-1	589

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - Seduta pubblica di convocazione						
OGGETTO						
ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELLA FOCHATURA						
COMUNALE						
L'anno millenovecentoottanta due (1982) addi VALTISEI (26)						
del mese di <u>1 120</u> alle ore 20,30 nella sala delle adunanze;						
per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in						
data 18.3.1982 N. 1047 é stato convocato il Consiglio Comunale;						
Eseguito l'appello risultano;						

N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti G. 1.	N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Ass G.	
1	RUZZENE Paolo			11	CROSARIOL Giancarlo	8		
2	RUZZENE Giorgio	2		12	PALUDETTO Emilio	9		
3	BALDO Giacomo	4100	9	13	BADIN Carlo	10		
4	IVALDI Nicola	669	2	14	TOLFO Claudio	11		
5	CARRER Pietro	3		15	VIDALI Orfeo	12		
6	PARISE Giovanni	610	3	16	LEANDRIN Maria	13		
7	FURLANETTO Aldo	4		17	RUZZENE Amalia	14		
8	COSTINI Gianfranco	5		18	ZADRO Mario	600	4	
9	VELLO Renato	6		19	BUOSI Mario	15		
10	GNES Pierdomenico	7		20	GIANOTTO Danilo	16		
1 1		1				1 1		- 1

Assiste alla	seduta il	Sig	RANGA	LANCI	GIA	NERANCO		Segi	retario del	Comune.
Il Sig	RUZZENI	s rof.	PACLO)		nella su	a qualità	di	Sindaço	
assume la pres										
all'Ufficio di sc	rutatori i	consiglieri	signori	VELL	() em	TOLFO -	GIANOT	TO		

IL CONSIGLIO COMUNALS

ra comunale ed annesso impianto di depurazione si rende doveroso e necessario adottare apposito regolamento che disciplini e regoli il servizio stesso;

visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto dalla Giunta Municipale in collaborazione con l'Ufficio Tec
nico " STUDIO ALTIERI " di Thiehe, progettista e direttore dei lavori di costruzione del 1° - 2° e 3° lotto della fognatura, documen
to questo allestito sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni
di legge in materia emanate ed in conformità alle esigenze del nostro Paese;

udita la completa lettura della bozza di regolamento e non trovando rilievi, eccezioni ed osservazioni in merito, con voti unanimi e palesi, voti espressi dai presenti nei modi e nei termini di legge :

DELIBERA

- 1°) Di approvare, siccome approva e per i motivi e le causali in premessa accennate, il Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale, documento questo predisposto nell'osservanza ed in ossequio delle vigenti disposizioni in materia emanate e che consta di n° 5 Capitoli e n° 50 articoli e che viene unito al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale.
- 2°) Dare atto che il predetto regolamento entrerà in vigore non appena il presente provvedimento sarà divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge e dopo la sua pubblicazione, allo Albo Fretorio Comunale, così come stabilito dall'art. 21 del-la Legge 9 giugno 1947, n° 530 .-

REGOLAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE

CAPO I - DEFINIZIONI

Art. 1 - Fognatura pubblica

Per impianto di fognatura pubblica si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio ecc.) e quelle reflue pro venienti dalle attività umane in generale.— Le canalizzazioni funzionano a pelo libero; in tratti particolari il loro funziona mento può essere in pressione (condotte di mandata da stazioni di sollevamento, attraversamenti in sifoni, ecc.).—

Una rete di fognatura può essere a sistema misto quando rac coglie nella stessa canalizzazione sia le acque di tempo asciutto, che quelle di pioggia, ed a sistema separato se le acque reflue vengono raccolte in una apposita rete distinta da quella che raccoglie le acque superficiali.-

Le canalizzazioni, in funzione del ruolo che svolgono nella rete fognaria sono distinte secondo la seguente terminologia:

- Fognature: canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti da fognoli di allacciamento e/o da cadi toie, convogliandole ai collettori;

- Collettori: canalizzazioni costituenti l'ossatura principale

 della rete che raccolgono le acque provenienti dal

 le fognature e, allorché conveniente, quelle ad

 essi direttamente adotte da fognoli e/o caditoie.

 I collettori a loro volta confluiscono in un emis

 sario.-
- Emissario: Canale che partendo dal termine della rete, adduce le acque raccolte al recapito finale.-

Art. 2 - Acque

Ai fini della determinazione del canone e per l'amicazione della tariffa di cui all'art. 16 della legge 10.5.1976, n.319, le acque vengono ripartite in:

 a) acque provenienti da utilizzazioni per usi civili (scarichi civili); c) acque meteoriche riguardanti gli insediamenti di ogni tipo : (scerichi meteorici),-

Art. 3 - Insediamento civile

Per "Insediamento civile" (scarico civile) s'intende uno o più edifici od installazioni, collegati tra loro in un'area deter minata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione od allo svolgimento di attività alberghie ra, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero, ad ogni altra attività, anche com presa fra quelle proprie degli insediamenti o complessi produttivi, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimila bili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.—

Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile sono considerate insediamenti civili.-

Art. 4 - Insediamento o complesso produttivo

Per "insediamento o complesso produttivo" (scarico industria le) si intende uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, l'attività di produzione di beni.-

Art. 5 - Immissioni in fognatura

Tutte le acque di rifiuto di origine domestica (acquai, bagni, lavatoi, orinatoi, W.C., ed in genere tutte le acque di
rifiuto bianche e nere), provenienti dagli immobili serviti in tut
to od in parte da condotti della rete di fognatura comunale, debbono venire scaricate, salvo le eccezioni di cui agli articoli
successivi, a mezzo di tubazioni di gres ceramico o altro materia.
le idoneo nei condotti della fognatura, rispettando le prescrizio
ni del presente regolamento.-

L'esistenza di un condotto della rete di fognatura comunale in fregio agli immobili implica il divieto di effettuare immissio delle acque di rifiuto in qualsiasi altra canalizzazione o nel sottosuolo.

Art. 6 - Scarico in altri recapiti

Qualora sia costatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella rete di fognatura e l'Amministrazione ritenga il condotto di fognatura fronteggiante l'immobile inadatto a ricevere le acque di rifiuto o parte di esse. il Sindaco potrà, in via del tutto precaria, concedere l'uso di modi speciali di scarico e precisamente:

- a) per le acque provenienti da utilizzazioni per usi civili: immissione in altre canalizzazioni o nel sottosuolo, previa depurazione con quei sistemi che a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale saranno ritenuti idonei allo scopo: solitamente fosse biologiche.—
- b) per le acque medeoriche: immissioni in altre canalizzazioni, dispersione nel sottosuolo a mezzo di reti di drenaggio orizzontali, se su terreni scoperti, oppure di pozzi drenanti ver ticali, secondo le norme di cui al successivo art. 9.-

Analoghi scarichi speciali potranno essere concessi dal Sindaco per le acque di rifiuto di immobili ubicati in zone prive di canali di fognatura, di tombinatura, di colatori strada li o di altri corsi d'acqua pubblici o privati.-

Nel caso in cui non sia possibile allacciare l'intero immobile al canale di fognatura, il Sindaco potrà permettere che l'allacciamento sia limitato ad una sola parte di esso, autorizzando, per la parte restante, gli scarichi speciali di cui all'art, 6.— E' pure ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in un unico punto della rete urbana, sempreché la realizzazione della rete interna risalga alla costruzione dell'intero blocco edilizio e che le singole ramificazioni si uniformino, per regolarità ed efficienza tecnica ed igienica, al presente regolamento.—

Art. 8 - Pozzi neri provvisori

Ferme restando le disposizioni date dai regolamenti di igie ne ed edilizio relative ai pozzi neri nelle case che non possono fruire dei canali di fognatura, il Sindaco potrà permettere che a servizio di case nuove sorgenti lungo le vie e spazi pubblici, in cui sia di prossima esecuzione la costruzione della fognatura, vengano eseguiti o usati provvisoriamente pozzi neri non isolati dal suolo, purché siano costruiti in buona muratura ed intonacati con malta di cemento od altrimenti costruiti in modo tale da esesere del tutto impermeabili.

Art. 9 - Prescrizioni per gli scarichi speciali

a) Per le acque di rifiuto provenienti da utilizzazioni per usi civili: gli impianti di depurazione dovranno assicura re un effluente che sia recepibile dal recapito finale utilizzato. I progetti di tali impianti dovranno essere previamente autorizzati dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, con l'avvertenza che essi dovranno corrisponde re in tutto e per tutto alle norme e disposizioni vigenti. L'autorizzazione del Sindaco non esonera il proprietario dell'immobile dalla responsabilità e dalle garanzie circa il corretto ed appropriato funzionamento dell'impianto. Nel caso di immissione nel sottosuolo, nel progetto di fabbrica dovrà essere rappresentata la rete drenante che dovrà interessare un'area non già vincolata allo stesso

scopo! La sua superficie verrà prescritta di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

b) Per acque meteoriche: per l'immissione in canali privati dovrà venire presentato, insieme col progetto di fabbrica, regolare nulla-osta da parte della proprietà del cana le stesso.-

Art. 10 - Precarietà degli scarichi provvisori

cabile del Sindaco. Essi poi cadranno di diritto, non appena ver ranno a cessare le condizioni che li determinarono e cioé col rendersi possibile altro mezzo definitivo di scarico, che dovrà dai proprietari essere attuato al più presto possibile e con lo obbligo di corrispondere subito i canoni stabiliti nel presente regolamento, senza diritto ad alcun periodo di esenzione.

Art. 11 - Avviso per l'allacciamento della fognatura

A mano a mano che entreranno in esercizio i canali di fogna tura, il Sindaco ne darà avviso per iscritto ai proprietari di tutti gli stabili che dovranno essere allacciati, come prescrive l'art. 5.- L'avviso verrà notificato singolarmente per ogni stabile a mezzo del messo comunale.-

Art. 12 - Termine per i fabbricati preesistenti

I proprietari degli stabili preesistenti alla dostruzione del canale di fognatura dovranno, entro il termine di anni 3 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, aver provveduto a loro cura e spese all'espurgo ed alla soppressione dei pozzi neri, all'allacciamento della canalizzazione interna con la fognatura stradale ed alla sua sistemazione a sensi del presente regolamento.-

Il Sindaco potrà imporre un termine diverso quando, per il cattivo stato dei pozzi neri o per altre ragioni di igiene, lo giu dicasse necessario.-

Qualora i proprietari interessati non provvedano, entro il termine fissato, alla costruzione della fognatura interna ed al suo allacciamento alla fognatura pubblica, il Comune provvederà all'esecuzione dell'opera ponendo a carico dei proprietari degli stabili tutte le relative spese.

Art. 13 - Opere di allacciamento in sede stradale

Le opere in sede stradale per allacciare ai condotti comunali gli scarichi di uno stabile verranno sempre eseguite sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa domanda scritta da parte del proprietario dello stabile stesso.-

I tubi ed i pezzi speciali di gres ceramico o altro materia le idoneo occomenti dovranno essere del tipo indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di ottenere una omogeneità ed una garanzia di qualità dei materiali impiegati sotto il suolo pubbli

Art. 14 - Manutenzione e pulizie

I condotti di allacciamento alla fognatura comunale, dei tubi di caduta della canalizzazione stradale sono sottoposti a manutenzione e pulizia da parte del Comune, a spese dei proprietari.-

La pulizia viene eseguita secondo le necessità; di regola una volta all'anno.-

I proprietari devono chiedere al Comune una ispezione e una pulizia straordinaria non appena avvertono disturbi nei condotti di allacciamento.-

La rete fognaria interna deve essere tenuta dal proprietario in buono stato e sufficientemento pulita.

I pozzetti, i sifoni, ecc. devono essere frequentemente pul<u>i</u> ti in modo tale che le sostanze depositate non vadano in putre-fazione e non ostruiscano il flusso dei liquami.-

Art. 15 - Riparazione dei condotti di allacciamento

Tutte le tubazioni di allacciamento, anche se pagate dai proprietari degli stabili, sono di proprietà del Comune, e le riparazioni a tutte le tubazioni esistenti in sede stradale, sono

eseguite dal Comune con spese a carico dei privati.

Nel caso di riparazioni con carattere di urgenza; la domanda potrà essere presentata direttamente all'Ufficio Tecnico comunale.-

Ove, durante le operazioni di riparazione, si costatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti, tutte le spe se occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo, nonché i compensi per le visite tecniche, saranno a carico del proprietario dello stabile.~

Art. 16 - Liquidazione e pagamenti delle riparazioni a carico degli utenti

La liquidazione delle spese e compensi di visita, nel caso in cui siano a carico del proprietario a termine dell'art. precedente, verrà fatta dall'Ufficio Tecnico comunale, con l'intervento dell'interessato, ove ne faccia richiesta in tempo utile.-

La liquidazione verrà notificata per iscritto all'interessa to che, entro il perentorio termine di giorni quindici dalla notifica, potrà far pervenire per iscritto al Comune le sue osservazioni ed eccezioni.

Trascorso tale termine, senza che siano pervenute osservazio ni od eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva e la relativa spesa dovrà essere pagata presso la Tesoreria Comunale entro 10 giorni da tale ultimo termine.

Il proprietario dello stabile, prima che le opere siano iniziate, dovrà versare al Comune, a titolo di anticipo, la somma richiesta, salva la liquidazione finale come sopra.

Art. 17 - Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni di gres ceramico o altro materiale idoneo in sede stradale, che servono all'allacciamento della rete di canalizzazione interna degli stabili, restano di esclusiva proprietà del Comune.

Art. 18 - Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti

Per le immissioni nelle fognature stradali si dovranno utilizzare solamente gli imbocchi predisposti durante la costruzione del la fognatura e la tubazione privata non dovrà eccedere i diametri degli imbocchi medesimi. A tale scopo, a richiesta degli interessati, l'Ufficio Tecnico Comunale fornirà tutte le indicazioni necessarie perché il progetto di fognatura dello stabile possa essere elaborato in vista delle condizioni della fognatura esistente.

Le fognature private di scarico di ogni singolo stabile, dovranno essere avviate tutte direttamente ed ognuna separatamente al canale di fognatura, salvo casi speciali da determinasi dall'Ufficio Tecnico Comunale,-

Le tubazioni private in sede stradale non potranno essere costruite longitudinalmente alla fronte dello stabile.~

Art. 19 - Indicazione delle opere di allacciamento

Nel caso di soppressione di una tombinatura stradale o della sua trasformazione in canale di fognatura o nel caso di sistemazione di una strada, il Comune potrà provvedere all'esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il richino od il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni dei regolamenti vigenti.

A richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale i proprietari do vranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie a predisposre scarichi nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna degli stabili.

Solo di tali scarichi così predisposti i proprietari potranno approfittare per il definitivo assetto della fognatura negli stabili stessi.-

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, oltre a rendere applicabili le sanzioni stabilite nello art. 50, daranno al Comune la facoltà di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari, che dovranno rimborsargliele, le spese che il Comu. ne incontrerà a causa della mancanza di dette indicazioni.—

Art. 20 - Immissioni durante la costruzione delle fabbriche

Ad evitare l'inquinamento del suolo sul quale si voglia innalzare un fabbricato il Sindaco permetterà l'uso di una o più im
missioni nella condotta stradale, ove esista, a scarico provvisorio dei w.c. per gli operai addetti alla costruzione.-

I condotti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo al fabbricato.

Il proprietario dell'immobile dovrà allacciare i w.c. di ser vizio prima di uscire con la costruzione dal piano di terra.-

Per la scelta degli scarichi il richiedente dovrà fornire in tempo utile le necessarie indicazioni all'Ufficio Tecnico Comunale.-

Art. 21 - Modificazione degli allacciamenti

Qualora, per decisione del proprietario dello stabile e col consenso dell'Amministrazione Comunale, si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi di cui sopra, esse dovranno essere eseguite a spese del proprietario stesso. Anche queste opere ver ranno eseguite e liquidate nei modi prescritti dall'art. 16.

Art. 22 - Doccioni di facciata

I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via pos sono essere allacciati direttamente alla fognatura stradale senza sifone; l'immissione diretta costituisce una ventilazione benefica alla fognatura.— Il sifone al piede é prescritto quando al disopra della grondaia vi siano delle abitazioni o terrazzi accessibili.— I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente, ma di diametro interno non superiore a cm. 12, ed il numero non inferiore ad uno ogni 50 mq. di tetto misurato in proiezione orizzontale.

E' vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua piovana proveniente dal tetto.-

Art. 23 - Incassatura

Fermo restando quanto é prescritto dal vigente regolamento

edilizio comunale, gli scarichi di cui al precedente articolo non devono sporgere dalla linea di confine con la proprietà comunale, neppure al di sotto del piano stradale fino alla profondità di ml. 1,50 e pertanto dovranno - ove occorra - essere incassati nel muro.-

Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove necessiti, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura stradale. Quando il proprietario non adempia a tale obbligo in tempo utile, l'opera verrà eseguita d'ufficio dalla Amministrazione Comunale, sempre a spese del proprietario stesso, che sarà tenuto al rimborso in base alla liquidazione che verrà fatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo le norme dell'art.

Art. 24 - Spese di allacciamento

Saranno a carico del Comune le opere in sede stradale per lo scarico nella fognatura dei doccioni delle facciate delle case prospicenti la via pubblica, qualora tali doccioni fossero preesistenti alla fognatura stessa, servissero esclusivamente allo scarico delle acque meteoriche e si trovassero precedentemente allacciati al tombino stradale o ad altro condotto pubblico sotterraneo in sede stradale.—

Art. 25 - Acque meteoriche interne

Nelle condotte orizzontali delle acque piovane interne potran no essere immessi gli scarichi dei bagni e degli acquai, solo quan do esse siano costituite da tubi di gres o altro materiale idoneo ed allacciate direttamente alla canalizzazione principale, senza l'interposizione di pozzetti di deposito e quando sopra la grondaia non vi siano finestre di abitazione o terrazze accessibili.-

Art. 26 - Scarichi vietati

E' assolutamente vietato immettere nella fognatura acque o liquidi in genere che in qualsiasi modo ne possano danneggiare i

dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed é tenuto al rimborso delle spese di riparazione, a termini degli artt. 15 e 16.-

Art. 27 - Strade private

I proprietari delle strade private dovranno provvedere, nei termini stabiliti dall'art. 12, alla costruzione della regolare fognatura lungo le strade stesse, secondo le norme che verranno di volta in volta prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale.-

Gli stabili fronteggianti dette strade private sono soggetti a tutte le disposizioni del presente regolamento.-

Qualora i proprietari interessati non provvedano alla costruzione della fognatura nelle strade entro i termini prescritti dall'art. 12, sarà in facoltà del Comune provvedere all'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicenti la strada stessa, tutte le spese relative, comprese le visite tecniche e le spese per la direzione dei lavori in proporzione delle rispettive fronti e della volumetria dei fabbricati.

Quete spese dovranno essere rimborsate con le stesse modali tà di cui all'art. 16.-

Le strade private, salvo disposizioni locali, sono considera te cortili comuni.

Art. 28 - Prescrizioni edilizie

Tutte le opere per la canalizzazione interna di uno stabile si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni del regolamento edilizio d'igiene vigenti.

Art. 29 - Progetto

Il progetto di fognatura interna di uno stabile si deve pre sentare su fogli separati da ogni altro piano o tipo riflettente lo stabile e deve comprendere:

- 1) una pianta generale della proprietà, nella scala di almeno 1:500;
- 2) una pianta in scala 1:100 del piano terreno del fabbricato, c con la indicazione della rete di distribuzione sotterranea, dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le ispezioni, i sifoni ed i particolari relativi all'immissio ne nella fognatura stradale, nonché quanto altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- 3) disegni sufficienti a dimostrare il numero e lo sviluppo dei singoli piani dell'edificio.

Si uniranno anche i computi necessari a fornire le indicazioni seguenti:

- a) area complessiva della proprietà;
- b) area scoperta sistemata a cortile o giardino;
- c) numero e superficie lorda dei vari piani (esclusa la proiezio ne della gronda) compreso il terreno, il seminterrato ed il sottotetto se abitabile.

Art. 30 - Prescrizioni tecniche

Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabi
le devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari ad ovvia
re agli inconvenienti che un eccesso di pressione possa causare
alle tubazioni.-

Le condutture orizzontali all'interno dei fabbricati, dovran

1 . 1

idoneo, le cui caratteristiche di levigatezza e inataccabilità all'azione chimica e meccanica delle acque li rendono perfettamente idonei.

Le giunzioni di queste condotte orizzontali devono prevedere un elevato grado di elasticità, flessibilità e tenuta.--

Queste caratteristiche sono indispensabili, sia per consentire alla conduttura di assorbire eventuali assestamenti del fab bricato, sia per consentire all'operatore la possibilità di intervenire in parte della conduttura, operando la parziale sostituzione di un tubo senza per questo compromettere l'efficienza di tut ti i rimanenti.

La soluzione migliore in questi casi, é quella della giunzio ne elastica prefabbricata a base di resine poliuretaniche.

Infine, per quanto riguarda la tenuta e, conseguentemente la resistenza alle sovrappressioni che si verificano in conseguenza del funzionamento in carico della rete di fognatura stradale e della rete interna, le ispezioni dovranno essere dotate di tappi a perfetta tenuta anche di gas.

Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento, in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro o di pavimento facilmente ispezio nabile.— In casi diversi si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti a soffitto o con delle mensole a parete; in ogni caso si metterà un sostegno per ogni giunto.—

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane, dovranno essere muniti di chiu
sura idraulica a sifone.

L'immersione del sifone non dovrà essere minore di cm. 3.—
Le colonne che raccolgono esclusivamente gli scarichi di acquai e bagni potranno avere un unico sifone al piede se sul tetto vi sono terrazze accessibili o finestre di abitazioni.—

Negli altri casi il collegamento sarà diretto.-

E' vietato comunque lo scarico diretto di un apparecchio in un altro.-

I tubi principali di scarico, prima del condotto di allaccia mento, dovranno essere muniti di una bocca per ispezione del tron co in sede stradale e di un sifone intercettatore. Detto sifone dovrà essere provvisto di condotto per la ventilazione secondaria con presa di aria a quota non inferiore al piano stradale.

Tutte le ispezioni sono ermeticamente chiuse da un tappo di gres ceramico o ghisa appoggiato su guarnizioni elastiche e ferma to a pressione da un serratappo.-

I tubi di caduta delle latrine e degli acquai e i condotti '
principali della rete interna dovranno essere prolungati al di
sopra del tetto e convenientemente ventilati. Sulle terrazze
e sui tetti, ove esistono mansarde, i tubi di esalazione devo
no essere prolungati per almeno due metri.

I tubi dei meteorici non potranno essere utilizzati quali esalatori della conduttura privata.-

Prima che la condotta privata passi sul suolo pubblico é prescritta la chiusura idraulica (sifone) e la bocca di ispezio ne per il tratto stradale (giunto semplice).-

Art. 31 - Scarichi sotterranei

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna degli stabili, ivi compresi i pozzetti dei cortili, dovrà avere la bocca di immissione alla fognatura pubblica ad un livello inferiore al piano stradale.— A richiesta del proprietario dell'immobile, il Sindaco potrà concedere l'uso di scarichi con bocca di immissione a livello inferiore al piano stradale, purché vengano adottate tutte le opportune precauzioni atte ad evitare la fuoriuscita delle acque in conseguenza sia del funzionamento in carico del condotto nel quale avviene l'immissione, che della rete di fognatura interna dello stabile.—

I danni che comunque potessero derivare agli immobili o alle cose proprie o di terzi per effetto dell'esistenza di scarichi a livello inferiore al piano stradale saranno a carico del richieden te.-

Art. 32 - Visita tecnica

Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione in-

terna dovrà essere ultimata e collaudata dall'Ufficio Tecnico Comunale o da altro Tecnico incaricato dal Comune a spese dell'utente, prima della occupazione.-

Per le canalizzazioni di fabbricati già esistenti si dovrà fare domanda scritta al Sindaco entro trenta giorni dall'ultimazione delle opere relative, per ottenere la visita di verifica.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario, od un suo tecnico, con il personale operaio necessario, i quali dovranno prestarsi per tutto quanto occorra per la verifica a richiesta del funzionario comunale incaricato.— Le spese di mano d'opera sono a carico del richiedente.—

La visita si limita alla costatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonché alla presunzione di buon funzionamento, senza alcuna responsabilità per il Comune.

Art, 33 - Visite d'ufficio

Il Sindaco potrì, a mezzo dei suoi incaricati muniti di speciale autorizzazione scritta, procedere d'ufficio alla visita della fognature interna degli stabili in qualsiasi tempo; tale vista dovrè effettuarsi secondo le norme dell'art. precedente e ciò sia per costatare lo stato di manutenzione ed il funzionamento nei riguardi dell'igiene, sia per esaminare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali furono applicati i contributi.

CAPO IVº - SCARICHI INDUSTRIALI

Art. 34 - Disciplina degli scarichi industriali

L'Amministrazione Comunale può consentire l'immissione alla rete fognaria delle acque di scarico provenienti da insediamenti produttivi, a condizione che le stesse rispettino i limiti massimi di ac cettabilità previsti dal presente Regolamento.-

Pertanto quelle aziende che intendino usufruire di tale pubblico servizio dovranno ottenere apposita autorizzazione dal Sindaco stipulare il relativo disciplinare di concessione.

A tal fine le aziende industriali o artigiane aventi il rispettivo stabilimento, opificio, officina, laboratorio o simili nel territorio comunale, debbono, anche se già allacciate alla fognatura comunale, presentare al Sindaco stesso, all'atto della costruzione dell'impianto di depurazione comunale ed entro il termine di anni 3 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, domanda debitamente corredata:

- a) da quattro planimetrie in scala 1:200 dell'area interessata dal la rete di fognatura della quale si chiede l'allacciamento;
- delle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo al diametro ed alla pendenza dei condotti nonchè alla esistenza di si foni e di pozzetti di ispezione.—

Nella domanda si dovranno distintamente indicare le quantità dei vari tipi di scarichi da recapitare (meteorici, acque closeali, liquami industriali) specificando, per gli scarichi industriali, da quali processi di lavorazione derivino ed il relativo carico inquinante.—

Ultimata l'istruttoria, l'allacciamento è autorizzato dal Sindaco, previo parere dell'Ufficiale Sanitario.-

Nel disciplinare viene sottoscritto per accettazione, ad ogni effetto, dal concessionario.-

mil'atto della presentazione della domanda, il richiedente sarà tenuto a versare al Tesoriere Comunale un deposito per le spese d'istruttoria, da determinarsi di volta in volta dal Sinda co, salvo conguaglio in relazione alle spese effettivamente soste nute.

Art. 35 - Deposito cauzionale per le aziende industriali

A garanzia dell'esatta osservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dal disciplinare di concessione, le aziende industriali sono tenute a versare al Tesoriere Comunale – entro i termini che saranno stabiliti – un deposito cauzionale nella misura di 3/12 (pari ad un trimestre) del preventivo onere annuo da porre a carico dell'utente.-

Il deposito dovrà essere costituito da titoli emessi dal vigente ordinamento in materia di appalti di interesse degli Enti Locali.-

Il deposito fruttifero, per l'azienda interessata, verrà restituito all'atto della cessazione dello scarico con detrazione delle somme eventualmente dovute al Comune a qualsivoglia titolo per la causale di cui sopra, fermo restando il diritto del Comune di pretendere - a norma delle vigenti disposizioni di legge - qualsiasi maggior somma per risarcimento di eventuali danni ai pubblici impianti.

Art. 36 - Variazione delle caratteristiche della concessione

Il concessionario dell'allacciamento alla rete comunale di fognatura é responsabile di nuove imissioni nel proprio condotto.— E' facoltà del Sindaco autorizzare o meno eventuali nuove imissioni nel condotto oggetto della concessione, e qualsiasi variazione il concessionario intenda apportare allo scarico di sua pertinenza, con particolare riguardo alle variazioni quantitative e qualitative delle acque recapitate nella rete di fognatura comunale.—

Si applicano, se del caso, le disposizioni degli artt. 34 e 35 e quanto previsto dalla legge 10.5.1976, n.319.

fer b

Qualsiasi variazione alla concessione, anche per quanto riguarda la sua titolarità, dovrà essere richiesta al Sindaco e da questi autorizzata.— Gli atti effettuati in difformità a quan to sopra producono la decadenza della concessione per colpa del suo titolare, con conseguente incameramento della cauzione da parte del Comune, salvo il risarcimento di danni.—

Art. 38 - Cessazione della concessione

Qualora per qualsiasi causa uno scarico industriale venga a cessare, il concessionario, con preavviso di sei mesi, dovrà informarne; mediante lettera raccomandata, l'Amministrazione Comunale, la quale dispoxrrà per i conseguenti provedimenti.-

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripe tizione della domanda e l'accertamento delle concessioni atte a legittimare la nuova concessione a norma del presente Regolamento, salvo quanto disposto dalla vigente legge 10.5.1976, n. 319.

Art. 39 - Limiti di accettabilità

E' in ogni caso vietato lo scarico di:

- me rifiuti solidi;
- sostanze infiammabili ed esplosive;
- søstanze che sviluppino gas o vapori tossici;
- sostanze che possono danneggiare le condutture degli impianti;
- sostanze che in qualsiasi modo possono costituire una minaccia per l'incolumità di uomini ed animali;
- sostanze radioattive;
- acque con temperatura superiore a 30° C.;
- acque provenienti da reparti di malattie infettive di ospedali, case di cura, cliniche, laboratori ed altro se non previa dissinfetazione delle stesse.-

Ferma restando l'esclusione delle sostanze indicate nel precedente comma, gli scarichi industriali dovranno rispondere ai limiti di accettabilità sottoelencati:

(Le tabelle A, B e C si riferiscono a quelle allegate alla legge 10.5.1976, n.319)

~ 4	= J.J	(Tab. A)
- Temperatura	= max 30°,	(Tab. B)
- Materiali grossolani	= Assenti	(Tab. C)
- Materie sedimentabili	= 2 ml/l	(Tab. C)
- Materiali in sospensione	= 200 mg/l	(Tab. C)
		ore proposto
- B O D ₅	= 500 mg/1	" " "
- Arsenico	= 0.5 mg/l	(Tab. A)
- Cromo trivalente	= 0,7 mg/1 $= 2 mg/1$	(Tab. A)
- Cromo esavalente	1 .	(Tab. C)
- Mercurio		a.
- Piombo	= 0.005 mg/l	(Tab. C)
	= 0,2 mg/l	(Tab. A)
- Cianuri	= 0,1 mg/l	(Tab. A)
	= 1 mg/l	(Tab. C)
- Cloro attivo	= 0.3 mg/l	(Tab. C)
offe ;	vengono indicati limiti scarico La Ditta dov	2
- Solliti (indi	care le quantità di det	ti elementi
(to	icati attraverso le acqu E' facoltà discreziona	
- Cloruri (nist	razione Comunale fissar	e, se neces-
, acc+	o limiti massimi per do anze, inferiòri a quello	
- rosioro totale (dalla	a legge	provide the second
- Ammoniaca totale		
- Azoto nitroso ?		, 1
- Azoto nitrico) '		
- Grassi, olii, animali e ve		
getali	= 20 mg/l	(Tab. A)
- Olii minerali	= 5 mg/l	(Tab. A)
- Fenoli totali	= 0.5 mg/l	(Tab. A)
- Aldeidi	= 2 mg/1	(Tab. C)
- Solventi organici aromatic	i = 0.4 mg/l	(Tab. C)
- Solventi organici azotati	= 0.2 mg/l	(Tab. C)
- Solventi clorurati	= 2 mg/1	(Tab. C)
- Tensioattivi	= 4 mg/l	(Tab. C)
- Pesticidi clorurati	= 0,05 mg/l	(Tab. C)
- Pesticidi fosafati	= 0,1 mg/l	(Tab. C)
- Metalli e non metalli tossi		
ci totali (As-Cd-Cr (VI) Cu		
99		es

CAPO V° - CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Art. 42 - Canone

Gli utenti sono tenuti al pagamento del servizio usufruito.

Il canone dovuto da ciascun utente per il servizio di depurazione e di fognatura è determinato annualmente dal Sindaco su deliberazione del Consiglio Comunale osservati i criteri ed i coefficien ti stabiliti preventivamente dalle tabelle allegate al D.P.R. 24.5.1977 pubblicato nella G.U. nº 232 del 26.8.1977 e dalla altre disposizioni di legge vigenti.—

Art. 43 - Tariffe

Le tariffe saranno determinate applicando le formule allegate al D.P.R. 24.5.1977 e dalle altre disposizioni di legge vigenti rispettivamente per le acque:

- a) provenienti da utilizzazioni per usi civili;
- b) provenienti da utilizzazioni per usi industriali;
- c) meteoriche riguardanti gli insediamenti di ogni tipo.-

Art. 44 - Obbligato al pagamento del canone

Il canone deve essere pagato dal proprietario o dal locatario degli edifici o delle installazioni.-

In caso di inadempienza del locatario, risponde in solido il locatore.-

Art. 45 - Decorrenza del pagamento del canone

Il canone decorrerà dalla data di effettivo allacciamento alla fognatura comunale, anche se, per qualsiasi motivo, non si fosse dato inizio allo scarico nella fognatura.

Art. 46 - Pagamento

Il canone verrà riscosso alle scadenze e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.-

Art. 47 - Sopratassa

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una sopratassa pari al 20% del medesimo.-

Art. 48 - Esenzioni

Il canone non si applica agli edifici destinati al culto, alle scuole materne, alle sedi di istituti di istruzione primaria, secon daria o superiore, alle biblioteche, a tutti gli edifici di pertinenza comunale adibiti a servizi pubblici, semprechè detti edifici siano forniti di acqua potabile derivata esclusivamente dall'acquedotto comunale.—

Art. 49 - Sanzioni

Oltre alle sanzioni previste dal Titolo VI° (artt. da 21 a 24) della legge 10.5.1976, n° 319, le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono disciplinate dagli artt. 106 e seguenti del T.U. della L.C.P. approvato con R.D. 3.3.1934, n° 383, nonchè dall'art. 17 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n° 773, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese.

Art. 50 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'Autorità tutoria e la affisione per quindici giorni consecuti vi all'albo comunale ai sensi dell'art. 21 della Legge 9 giugno 1947, nº 530.-

COMUNE DI ANTIONE VENETO

- Il prosente regola ento è stato:
- 1) Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione nº 24
 and 26 MARZO 1982, pubblicata senza opposizioni all'albo
 protorio del Comune dal 2.4.1982 al 16.4.1982, esecutiva
 a sensi di legge il 9.5.1882 (Presa in carico dal Co.Re.
 Co. il 19.4.1982 e protocollata al nº 13320);
- 2) Ripubblicato all'albo pretorio del Co une per quindici giorni consocutivi e precisamente dal 10 MAGGIO 1982 al 24 MAGGIO 1982.

Annone Veneto, 12 25 MAGG10 1982

VISTOIN SPOKE

ONO (Necond)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Ruzzene	Paolo
IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Ruzzene Giorgio	f.to G. Francalanci
Questa deli	berazione
(1) é stata pubblicata all'albo pretorio il giorno (1) viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni al	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
li 2 /PRILE 1982	f.to G. Francalanci
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pur pervenuta in data 13.4.82 n.338 Sezione di VENEZIA, e che nei suoi confronti non son di annullamento, rinvio o sospensione, di cui agli artt. 5 NUTA ESECUTIVA.	no intervenuti nei termini prescritti, provvedimenti
Annone Veneto, li Visto: IL SINDACO Visto: IL SINDACO	